# COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## N° 1 del 25-01-2023

**OGGETTO:** **Non applicazione dell'annullamento automatico parziale di debiti fino a 1.000 euro art. 1, c. 229, l. 29 dicembre 2022, n. 197**

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **20:43**, presso il Centro Comunale di Via Diocleziana, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale, in **Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

| Cognome e Nome | Presente | Assente |
|---|---|---|
| Mortandello Riccardo | Presente | |
| Roetta Elisabetta | Presente | |
| Mazzonetto Patrizia | Presente | |
| Fasolato Duilio | Presente | |
| Sponton Pier Luigi | Presente | |
| Circo Adriana | Presente | |
| Turlon Omar | Presente | |
| Boaretto Silvia | Presente | |
| Bianconi Pier Giorgio | Assente | |
| Signorelli Renato | Presente | |
| Zanotto Laura | Presente | |
| Agnelio Andrea | Presente | |
| Baldi Elisabetta | Presente | |
| Tramarin Jasmine | Assente | |
| Zorzetto Alberto | Assente | |
| Zaramella Diego | Presente | |
| De Salvo Biagio | Presente | |

Risultano pertanto complessivamente presenti n. 14 ed assenti n. 3 componenti del Consiglio.
Assiste alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Fanton Luca.
Partecipa il Segretario Generale: Buson Roberto;
Signorelli Renato nella sua qualità di Presidente assume la presidenza.

Fungono da scrutatori i signori:
Turlon Omar;
Circo Adriana;
Zaramella Diego.

La seduta, diffusa in streaming, è legale.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 18-01-2023**

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro;

PRESO ATTO che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale;

CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022**:**

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;
- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;
- va contro il principio di "equità sociale", inducendo nel contribuente l' errato convincimento che il sottrarsi al pagamento dei tributi possa essere vantaggioso;

RITENUTO opportuno di proporre al Consiglio Comunale di non applicare le disposizioni del

comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, della legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2023 che propone di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, della legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO che il Revisore Unico dei conti ha espresso il proprio parere con verbale n. 3 del 19/01/2023 allegato alla presente deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

VISTI gli allegati pareri espressi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

**DELIBERA**

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo di NON applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 della medesima legge, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni esplicitate in premessa;

2. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata all'Agente della Riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione nazionale e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022;

3. di dare atto che il Revisore Unico dei conti ha espresso il proprio parere con verbale n. 3 del 19/01/2023 allegato alla presente deliberazione;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Entra il Consigliere Zorzetto Alberto (n. 15 componenti del Consiglio presenti).

Il Presidente dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto (Proposta di deliberazione n. 1 del 18-01-2023) iscritto al secondo punto dell'O.D.G. della seduta odierna.

Sulla proposta di deliberazione in parola sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che vengono allegati al presente atto;

Interviene il Sindaco ed a seguire il Consigliere Baldi Elisabetta.

Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione succitata, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti: n. 14
Voti favorevoli:n. 11
Voti contrari:n. 3 (Baldi, Zorzetto e Zaramella)
Consiglieri astenuti: n. 1 (De Salvo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Baldi, Zorzetto e Zaramella) e n. 1 astenuto (De Salvo), espressi per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE |
|---|---|
| Signorelli Renato | Buson Roberto |

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'Amministrazione Digitale)